

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 29 marzo 2013

**Oggetto: Contributo ambientale Conai. “Rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile”. Delibera CdA Conai del 20 marzo 2013.
Seguito Circolare Conai del 30.01.2013**

Con la circolare del 30 gennaio 2013 Conai ha:

- riconosciuto la natura di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri (di seguito, anime) attorno ai quali è avvolto materiale flessibile, esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita;
- fissato la decorrenza del relativo onere contributivo ordinario dal 1° luglio 2013;
- preannunciato approfondimenti tecnico-giuridici.

Nel frattempo, è stata pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea dello scorso 8 febbraio la nuova direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Nel nuovo allegato, tra gli esempi illustrativi di imballaggi rispondenti al criterio i), figurano i **“Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita”**.

Alla luce delle nuove previsioni comunitarie e degli approfondimenti compiuti, si forniscono i seguenti chiarimenti ai fini dell’applicazione della circolare sopra richiamata:

- a) le anime sulle quali è avvolto materiale flessibile sono normalmente imballaggi;
- b) è esclusa la natura di imballaggi soltanto per le anime “che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita”;
- c) i due criteri di esclusione sub b) (“l’essere parti di macchinari di produzione” e “il non essere utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita”) sono da considerare cumulativi.

Di conseguenza, le anime sono qualificabili come imballaggi, con la sola eccezione di quelle che, acquistate/importate “vuote” dal produttore di materiale flessibile, sono concepite per essere utilizzate su macchinari di produzione di quest’ultimo in uno o più dei suoi stabilimenti nelle fasi di lavorazione del materiale, senza accompagnare il prodotto, semilavorato o finito, al momento della vendita per una successiva fase di trasformazione ovvero per l’utilizzo o il consumo finale.



A titolo esemplificativo, sono imballaggi:

- a) tubi di cartone o plastica utilizzati dalle cartiere per la ribobinatura della carta monolucida destinata al settore dell'industria cartotecnica per la produzione di imballaggi flessibili;
- b) anime di acciaio su cui è avvolto foglio di alluminio (semilavorato), destinato alla successiva produzione di rotoli di foglio di alluminio ad uso professionale o domestico;
- c) tubi di cartone o plastica sui quali è avvolto film estensibile per la "pallettizzazione";
- d) anima di cartone su cui è avvolto il foglio di alluminio o la pellicola trasparente, venduti "a scaffale" o utilizzati dalle rosticcerie/reparti di gastronomia/ecc.

Sempre a titolo di esempio, non sono invece imballaggi i tubi di cartone o plastica concepiti per essere utilizzati dalle cartiere nel processo di trasformazione della carta da macero, se e in quanto, come di regola, non vengono ceduti con il materiale prodotto.

Quanto alle modalità applicative del Contributo ambientale Conai, quest'ultimo va applicato al momento della "**prima cessione**", e cioè del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- delle anime (imballaggio finito) effettuato dall'ultimo produttore delle anime al primo utilizzatore/produttore-trasformatore di materiale flessibile;
- della materia prima (o semilavorato) effettuato dal produttore della materia all'autoproduttore di anime, che gli risulti o si dichiari tale.

Eventuali casi particolari, segnalati da settori produttivi e commerciali, che si considerino riconducibili alle eccezioni richiamate dal 5° comma dell'art. 14 dello Statuto Conai¹, formeranno oggetto di successivi approfondimenti tecnici al fine di fornire indicazioni a riguardo prima del **1° luglio 2013**, in mancanza dei quali resta ferma l'applicazione del contributo.

Per il periodo antecedente il 1° luglio 2013 i nuovi criteri non assumono valore e Conai prende atto dell'applicazione del contributo ambientale Conai, o della sua esclusione, effettuata dai consorziati.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare i ns. uffici (e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto "tubi e rotoli", tel. 02.54044274/287, fax 02.55194306) o il numero verde Conai 800.337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale

¹ Art. 14, comma 5, dello Statuto Conai: "In via eccezionale, il contributo ambientale CONAI può essere escluso o stabilito in misura forfetaria o ridotta dal Consiglio d'amministrazione, il quale può altresì dettare specifiche modalità relative alla sua applicazione, liquidazione, dichiarazione, versamento, se e nei limiti in cui sussistano obiettive ragioni tecniche, risultanti da apposite indagini e studi adeguatamente documentati, relativi alle caratteristiche, alle modalità di utilizzazione o commercializzazione, alle funzioni o destinazioni di una specifica tipologia di imballaggio, nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi."